



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 30/01/2009

Protocollo: 67734/08/R.U

Rif.:

Allegati: 1

Alle Direzioni regionali:
- LORO SEDI -
(seguito nota prot. n. 2551 del 01/08/2006)

e, p.c.
All'Ufficio antifrode centrale
- SEDE -
(seguito nota prot. n. 2551 del 01/08/2006)

All'Area centrale verifiche e controlli tributi
doganali e accise - Laboratori chimici
- SEDE -
(seguito nota prot. n. 2551 del 01/08/2006)

All'Area centrale affari giuridici e contenzioso
- SEDE -

All'Ufficio per l'applicazione dei tributi
- SEDE -

All'Avvocatura Generale dello Stato
via dei Portoghesi, 12
ROMA - Fax 06-68897608
(seguito nota prot. n. 2551 del 01/08/2006)

Alla Confindustria
viale dell'Astronomia, 30
ROMA - Fax 06-5903787

Alla Confartigianato
via di San Giovanni in Laterano, 152
ROMA - Fax 06-70452188

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio e del Turismo
via G. G. Belli, 2
ROMA - Fax 06-5809425

All'Unione Italiana delle
Camere di Commercio Industria
Agricoltura e Artigianato
piazza Sallustio, 21
ROMA - Fax 06-78052346

Alla Confederazione Generale del Traffico e
dei Trasporti
via Panama, 62
ROMA - Fax 06-8415576

All'Associazione Nazionale
Commercio Estero (A.N.C.E.)
corso Venezia, 47/49
MILANO - Fax 02-7750329

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sezione Italiana
via XX Settembre, 5
ROMA - Fax 06-4882677

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
via XX Settembre, 3
ROMA - Fax 06-42004628

Alla Federazione Nazionale degli Spedizionieri
Doganali
ROMA - Fax 06-42004628

Alla Fedespedi
via E. Cornalina, 19
MILANO - Fax - 02-67072285

All'Anasped
via Londra 7/9
SEGRATE (MI) - Fax 02-26929189

Associazione Nazionale Centri di Assistenza
Doganale
c/o CAD MESTIERI S.r.l.
via dei Trasporti, 2/A
CARPI (MO) - Fax 059-657 044

OGGETTO: Commissione europea. Documento di lavoro TAXUD/2006/1222-
definitivo – Linee guida riguardo alle conseguenze della sentenza
della Corte del 9 marzo 2006, causa C-293/04 "Beemsterboer".

La Commissione europea ha redatto la versione definitiva del documento di
lavoro TAXUD/2006/1222, inerente le linee guida riguardo alle conseguenze della

sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 9 marzo 2006, resa nella causa C-293/04 “Beemsterboer”, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un tribunale olandese in merito all’interpretazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lett. b), del codice doganale comunitario (CDC), così come modificato per effetto del Regolamento (CEE) n. 2700/2000, del 16 novembre 2000, del Parlamento e del Consiglio.

Si fa presente che circa i riflessi della citata sentenza sull’attività amministrativa e processuale di questa Agenzia, si è già argomentato con nota prot. n. 2551 del 01/08/2006, inoltrata a codeste Direzioni regionali e, per conoscenza, all’Ufficio antifrode centrale, all’Area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise-laboratori chimici e all’Avvocatura Generale dello Stato.

Tale sentenza riveste peculiare importanza in quanto fornisce ulteriori precisazioni in merito alla ripartizione dell’onere della prova circa l’inesattezza dei certificati d’origine. In particolare, con essa si stabilisce che chi invoca il terzo comma del citato art. 220, paragrafo 2), lett. b) del CDC, deve fornire le prove necessarie al successo della sua pretesa. Pertanto, in linea di principio, spetta alle autorità doganali degli Stati membri dell’Unione europea, per procedere al recupero a posteriori dei dazi, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore, salvo che tale prova non possa essere fornita per una negligenza imputabile soltanto all’esportatore. In quest’ultimo caso, invero, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tali certificati rilasciati dalle autorità del Paese terzo si basavano su un’esatta presentazione dei fatti, circostanza, quest’ultima, che non giustificerebbe la contabilizzazione a posteriori dei dazi.

Col documento in oggetto, approvato dai membri del Comitato del codice doganale – sezione rimborsi e sgravi nel corso della seduta del 23 maggio 2008, la Commissione europea detta istruzioni tese a consentire l’applicazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del CDC, in conformità alle massime della citata sentenza della Corte di Giustizia, e invita tutti gli Stati membri ad applicare le disposizioni in esso contenute.

Il documento in questione è di rilevante importanza in quanto apporta modifiche al *modus operandi* in tema di controllo in materia di origine preferenziale.

In particolare, gli Stati membri sono invitati ad aggiungere alle richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziale inviate alle autorità dei Paesi d’esportazione, qualora gli stessi certificati fossero rilasciati per prodotti non

aventi i requisiti per essere considerati originari, oppure non fosse possibile confermare tale carattere originario, anche domande interessanti ai fini della contabilizzazione dei dazi. Con tali richieste, le autorità del Paese terzo sono invitate a chiarire se l'inesattezza del certificato rilasciato sia imputabile ad una non corretta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore e se quest'ultimo abbia consentito l'accesso ai documenti e alle informazioni necessari per il controllo a posteriori, da parte delle autorità del Paese terzo a ciò deputate, del carattere originario dei prodotti. Sulla legittimità di tali domande di informazioni al Paese terzo, che eccedono la semplice richiesta di controllo a posteriori della correttezza dei certificati di origine preferenziale, la Commissione europea, dopo aver interpellato al riguardo i propri servizi giuridici, ha riferito, in sede di Comitato, che le stesse trovano legittimazione nell'ambito dell'attività di cooperazione amministrativa tra gli Stati, nonché nelle stesse regole del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), che consentono, peraltro, di reiterare la richiesta in caso di risposta assente o carente.

In proposito, si segnala che la succitata procedura è applicabile:

- 1) alle nuove future richieste di controllo a posteriori, o, nel caso in cui sopraggiunga un fatto nuovo, alle richieste di controllo già espletate;
- 2) ai casi in cui occorra inviare un sollecito al Paese terzo, non avendo quest'ultimo dato esito alla richiesta iniziale e non essendo ancora scaduti i termini per effettuare la seconda richiesta di controllo.

Il documento in discorso, inoltre, sottolinea le seguenti circostanze per le quali la sentenza "Beemsterboer" non ha effetto e, pertanto, non si applica la suindicata procedura: certificati d'origine non conformi alle norme (non firmati o non timbrati) o non applicabili alle merci dichiarate; situazioni in cui la richiesta di controllo a posteriori rivolta alle autorità del Paese terzo è basata su "ragionevoli dubbi" circa l'autenticità formale del documento (documento falso o contraffatto).

Riguardo alla reazione del Paese terzo in ordine alle richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine preferenziale, corredati delle menzionate domande di informazioni supplementari, l'Esecutivo comunitario, nel documento in oggetto, ha prospettato due ipotesi:

- a) assenza di risposta;

- b) conferma di inesattezza del certificato di origine, senza però l'indicazione della sussistenza o meno di una presentazione dei fatti non corretta da parte dell'esportatore.

Nel caso a), per mancanza di elementi probatori, non si può presupporre una presentazione scorretta dei fatti da parte dell'esportatore e, quindi, non si può procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi. In effetti, l'omessa risposta da parte delle autorità del Paese terzo consultate, comporta, secondo alcune disposizioni doganali (cfr.: art. 94, paragrafo 5, e 122 del Regolamento CEE n. 2454/93; l'articolo 32, paragrafo 6, del protocollo dell'accordo SEE in materia di regole di origine; l'articolo 133 dei protocolli pan-euro-mediterranei relativi alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa; l'articolo 32, paragrafo 6, del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000), il rifiuto, salvo circostanze eccezionali, del beneficio del trattamento preferenziale ed il riconoscimento dell'inesattezza del certificato di origine preferenziale, ma non per questo, si può concludere che l'esportatore abbia fornito un'inesatta presentazione dei fatti per ottenere un documento indicante che le merci avevano diritto al trattamento preferenziale.

Nel caso b) sorge il debito doganale a causa della non riconosciuta origine preferenziale della merce, che però, a causa dell'assenza di elementi probatori, non potrà essere contabilizzato a posteriori.

In altri termini, nei casi in cui: non pervenga nessuna risposta da parte delle autorità del Paese terzo consultate; la risposta di tali autorità non fornisce informazioni circa l'esattezza o inesattezza della presentazione dei fatti fornita dall'esportatore; le autorità doganali dello Stato membro di importazione non possiedono altre prove dell'inesattezza della presentazione dei fatti fornita dall'esportatore, si deve concludere, innanzitutto, che la preferenza tariffaria va rifiutata (salvo circostanze eccezionali) e, in secondo luogo, purché il debitore abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana, che **la non contabilizzazione** (o sgravio o rimborso) è **giustificata** (giustificato). In questi casi, pertanto, si avrebbe la nascita del debito doganale i cui relativi dazi non potranno essere recuperati.

La contabilizzazione, invece, si può considerare giustificata soltanto se le autorità doganali dello Stato membro di importazione:

- stabiliscono, alla luce di altre prove (inchieste OLAF o nazionali), che il certificato in questione era stato redatto in base ad un'inesatta presentazione dei fatti fornita dall'esportatore e che le autorità del Paese terzo non erano in grado di sapere se le merci soddisfacevano o no le condizioni atte a conferire il carattere originario;
- oppure stabiliscono che il debitore non ha agito in buona fede o non ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana.

Con riferimento, poi, all'implicazione per le procedure di recupero in corso, nel documento in parola, si specifica, altresì, che tali procedure, qualora non conformi ai principi della sentenza *Beemsterboer*, devono essere interrotte, salvo sussistano prove che il debitore non ha agito in buona fede o non ha rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente riguardo alla dichiarazione in dogana e/o che il certificato è stato rilasciato sulla base di un'inesatta presentazione dei fatti fornita dall'esportatore.

Al fine di una più approfondita cognizione delle suesposte argomentazioni si trasmette il documento di lavoro in oggetto (allegato 1) e si invitano codeste Direzioni regionali a diramarne il contenuto ai dipendenti uffici, nonché a vigilare, onde evitare comportamenti difformi nei vari Stati comunitari, sulla corretta applicazione delle disposizioni, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

Il Direttore dell'Area Centrale

ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.vo 39/93)